

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/2002** (ECLI:IT:COST:2002:105)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **VARI** - Redattore: **BILE**

Camera di Consiglio del **27/02/2002**; Decisione del **08/04/2002**

Deposito del **10/04/2002**; Pubblicazione in G. U. **17/04/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26907**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2002/15

N. 105

ORDINANZA 8 - 10 APRILE 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 16 del 17 aprile 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 15 del 6 febbraio 2002.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale, occorso nella redazione della sentenza n. 15 del 6 febbraio 2002 e consistente nella indicazione, nella sua intestazione, del giudice Francesco Amirante come componente della Corte, non avendo Egli partecipato né all'udienza pubblica in cui il giudizio venne discusso né alla successiva deliberazione ed approvazione della decisione, sia corretto nel modo che segue:

nella intestazione della sentenza l'indicazione del giudice Francesco Amirante come componente della Corte si intende eliminata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.